

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DELLA
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

(Testo emendato adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 227
del 30.09.1995, modificato con deliberazione n. 105 del 28.08.2000)

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Legislativo 28.12.1993 n. 566 e dall'art. 3 bis del Decreto Legislativo 27.8.1994 n. 515, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Le tariffe saranno adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, ovvero il loro adeguamento automatico alla misura minima fissata dalle stesse.

CAP. I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 1

**DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE**

- 1) Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare le strade, gli spazi e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore della Provincia, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione provinciale rilasciata dal Presidente della Provincia su richiesta dell'interessato.
- 2) Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
- 3) Senza la preventiva autorizzazione della Provincia, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade provinciali o delle strade comunque gravate da servitù di passaggio a favore della Provincia Regionale.

Per le autorizzazioni di cui al precedente comma, concesse o da concedere, valgono, in quanto applicabili, oltre alle norme del presente regolamento quelle di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di cui agli artt. 44, 45 e 46 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

È vietata, altresì, senza la preventiva autorizzazione della Provincia, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o lungo le strade comunque gestite dalla Provincia o in vista di esse. Per le autorizzazioni di cui al precedente comma 3, concesse o da concedere, valgono, in quanto applicabili, oltre alle norme del presente regolamento, quelle di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo 30.4.92 n.285 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di cui agli artt. da 47 a 56 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

- 4) Senza la preventiva concessione della Provincia non possono essere effettuati attraversamenti od uso della sede delle strade provinciali o di quelle gravate da servitù a favore della Provincia e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere che possano comunque interessare la proprietà stradale.

Per le concessioni di cui al precedente comma 1, concesse o da concedere, valgono, in quanto applicabili, oltre alle norme del presente Regolamento, quelle di cui all'art. 25 del Decreto Legislativo 30.4.32 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di cui agli artt. dal 65 al 68 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Provinciale (art. 50, commi 1 e 2).
- 2) Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Provinciale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
- 3) Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

- 4) Inoltre l'Amministrazione Provinciale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
- 5) Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 6) Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 7) Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno trenta giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 1) Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n.507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio della Provincia, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
- 2) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dalla Provincia sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 5

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1) Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità provinciale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali la Provincia subordina la

- concessione e/o l'autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art.50,comma 1).
- 2) La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che la Provincia non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
 - 3) È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
 - 4) La Provincia si esprime sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
 - 5) Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o il diniego è stabilito in almeno trenta giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
 - 6) La Provincia per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6 OCCUPAZIONI D'URGENZA

- 1) Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.
- 2) In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio provinciale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
- 3) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1) Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
- 2) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

- 3) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno trenta giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa di Occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1) Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei sette giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei due giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
- 2) Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1) La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art.41, comma 1).
- 2) In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1) Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2) il titolare è tenuto a dare comunicazione entro tre mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dei passaggi della proprietà cui la concessione o l'autorizzazione inerisce.

Il nuovo proprietario, qualora non intenda rinunciare alla concessione o all'autorizzazione è tenuto a richiederne la voltura a suo nome, nel termine e con le forme sopra indicati ed allo stesso faranno carico, se dovuti, gli oneri relativi.

- 3) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici provinciali appositamente autorizzati dal Presidente della Provincia, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.
- 4) È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di apposti contenitori per i rifiuti.
- 5) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
- 6) Il concessionario deve inoltre curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite.

Qualora la concessione comporti opere o depositi sulle strade il concessionario deve in particolare modo ottemperare a quanto disposto dall'art.21 del D. Lgs. 30.4.92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dagli artt. da 30 a 43 del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R., 16.12.92 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

- 7) Il titolare della concessione od autorizzazione, salvo che in essa siano indicati termini diversi, deve iniziare l'esecuzione dei relativi lavori entro sei mesi dalla data del rilascio e portarli a termine entro trenta giorni dall'inizio.

L'esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo del Servizio Tecnico competente ai cui incaricati deve a tal fine essere, dal titolare della concessione od autorizzazione, consentito libero accesso alla proprietà su cui i lavori vengono eseguiti.

- 8) Portati a termine da parte del concessionario i lavori, il dirigente del settore, acquisito il nulla osta tecnico circa l'esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni del decreto autorizzativo e il perfetto ripristino dello stato dei luoghi interessati dai lavori, disporrà con proprio provvedimento lo svincolo della cauzione di cui al comma 4 dell'art.2 del presente regolamento.

Qualora il titolare non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite, ed abbia cagionato danni alla strada o alle aree pubbliche interessate, l'Ente, salvo l'eventuale azione penale nei confronti del contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno, potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Il titolare è, altresì, tenuto a garantire il perfetto mantenimento dello stato

dei luoghi interessati dai lavori per tutta la durata della concessione e/o autorizzazione.

- 9) L'autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

L'autorizzazione si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'Utente.

- 10) Le variazioni di residenza e domicilio del titolare devono essere immediatamente comunicate alla Provincia.

Art. 11

OBBLIGHI PARTICOLARI

A) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Il rilascio di autorizzazioni per l'accesso a impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi è subordinato all'osservanza delle seguenti norme:

- 1) La distanza minima reciproca tra gli accessi ad impianti di distribuzione di carburanti liquidi o gassosi lungo lo stesso senso di marcia non deve essere inferiore a Km. 1;
- 2) È vietata l'istituzione di accessi relativi a impianti di distributori di carburante liquidi o gassosi:
 - a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni, a distanza inferiore a m.150 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti l'incrocio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m. 150, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;
 - b) lungo tratti di strada in curva di qualsiasi raggio;
 - c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
 - d) a distanza inferiore a m.150 sia da dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali.
- 3) La lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio, e delle stazioni di servizio deve essere non inferiore a m. 60, dei quali almeno m. 30 di spartitraffico e almeno m. 15 per ciascuno accesso.

La lunghezza del fronte, sulla strada delle stazioni di rifornimento senza distributore di gasolio, deve essere non inferiore a m. 25, dei quali almeno m. 10 di spartitraffico e almeno m. 7,50 per ciascuno accesso.
- 4) In presenza di alberi ai margini della strada interessata, soltanto allorché sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità, può esserne

consentito l'abbattimento, salvo l'eventuale vincolo della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali, e previa corresponsione del relativo valore e risarcimento dei danni.

In tal caso la definizione delle domande è subordinata alla presentazione del Nulla Osta rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, in difetto del quale il luogo prescelto per l'impianto deve ritenersi non idoneo.

- 5) Per gli impianti distributori di carburante liquidi o gassosi che ricadono lungo un tratto di strada svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, deve essere realizzato, in contiguità di ciascuno dei due accessi all'impianto, uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m. 150 e m. 5, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo.
- 6) Si prescinde dalle norme di cui ai numeri 1, 2, 3, e 5 nelle traverse interne ai centri abitati, sempreché ciò non comporti pericolo per la sicurezza della circolazione.

B) CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI

L'autorizzazione al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse è subordinata all'osservanza delle norme contenute nell'art.23 del D.L. 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni e negli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione.

Art. 12

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Presidente della Provincia, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 13

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, la Provincia nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAP. II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Art. 14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questa Provincia si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windos e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.

Art. 16

TARIFFE

1) Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) Occupazioni del suolo:

1^a categoria £. 46.000 mq.

II^a " " £. 34.000 mq.

b) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:

(art. 44, lett. c) del D. Lgs. 507

I^a categoria £. 23.000 mq

II^a " " £. 17.000 mq

c) Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo (cfr. il successivo art. 28 comma 2):

I^a categoria £. 13.800 mq.

II^a " " £. 10.200 mq.

d) Per passi carrabili:

I^a categoria £. 23.000 mq.

II^a " " £. 17.000 mq

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

La tassa *non è dovuta* per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

La Provincia, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La relativa tassa va determinata come segue:

I^a categoria £. 5.000 mq.

II^a " " £. 4.000 mq.

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano anche per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utiliz-

zati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincolo di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, le tariffe sono così determinate:

I ^a	categoria	£.	15.000 mq.
II ^a	” ”	£.	12.000 mq.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati secondo le tariffe di cui alla lett. a) del precedente comma 1.

3) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) Occupazioni di suolo:

I ^a	categoria	£.	4.000 mq.
II ^a	” ”	£.	2.000 mq.

b) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:

I ^a	categoria	£.	1.400 mq.
II ^a	” ”	£.	700 mq.

Per le occupazioni con tende e simili, se poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la relativa tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

I ^a	categoria	£.	1.200 mq.
II ^a	” ”	£.	600 mq.

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia sono soggette alla tassa con le seguenti tariffe così maggiorate (art. 26 n. 3):

I ^a	categoria	£.	5.200 mq.
II ^a	” ”	£.	2.600 mq.

Le tariffe giornaliere per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte come segue:

I ^a	categoria	£.	2.000 mq.
II ^a	” ”	£.	1.000 mq.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali o sportive, la tariffa ordinaria giornaliera è ridotta nella seguente misura:

I ^a	categoria	£.	800 mq.
II ^a	” ”	£	400 mq.

Art. 17

SOGGETTI PASSIVI

- 1) Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 507, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
- 2) Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione provinciale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade provinciali.

Art. 18

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 del D. Lgs. 507, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 19

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

- 1) Ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 507, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- 2) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
- 3) Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno del 70 cm. dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

SUPERFICIE PASSI CARRABILI

- 1) Ai sensi dell'art. 44 comma 5 del D. Lgs. 507, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.
- 2) Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di cm. 20.

Art. 21

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

- 1) Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 2) L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

- 1) Ai sensi dell' art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante è di £. 12.000 e va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggior capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri.
- 2) E ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- 3) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- 4) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 5) La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
- 6) Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

- 1) Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
- 2) La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegare misure giornaliere di tariffa di cui al precedente art. 16, e cioè:

I ^a categoria	£.	4.000 mq.
II ^a " "	£.	2.000 mq.

con i seguenti criteri e misure di riferimento:
 - a) fino a 12 ore: riduzione del 50%;
 - b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
- 3) Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 15 giorni tariffa intera; oltre 15 giorni e fino a 30 giorni il 30% di riduzione; oltre i 30 giorni il 50% di riduzione.

Art. 24
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.
CASI PARTICOLARI

Ai sensi dell'art.18 L.488 del 23.12.1999, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, la tassa è rapportata al numero di utenze presenti sul territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed è pari al 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa (lire 1.500 per utenza nei comuni fino a 20.000 abitanti; lire 1.250 per utenza nei comuni oltre 20.000 abitanti) per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a lire 1.000.000 e la stessa dovrà essere rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 25
MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

- 1) Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
- 2) Ai sensi dell' art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante) la tariffa è aumentata del 50%.

- 3) Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia la tariffa è maggiorata del 30%.

Art. 26

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 mq. la tariffa è così ridotta:
 - a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 30%;
 - b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq. del 40%;
 - c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 50%;
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastranti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50%;
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%;
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%.
- 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10%;
- 6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 16 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'amministrazione, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
- 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 30% per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi rapporto;
- 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 50%.

Art. 27

PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 28

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 507/93:

- 1) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo fino a Km. lineari 1 di durata non superiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta a £. 20.000;
 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- 2) Ai sensi dell'art.45 comma 5 e dell'art.42, comma 5:
 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell' 80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80%;
 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
 - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

Art. 29

ESENZIONE DELLA TASSA

- 1) Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da

- Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
- 2) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 30

ESCLUSIONE DALLA TASSA

Ai sensi dell' art. 38 comma 2 del D. Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infis-

si di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Art. 31 SANZIONI

1) Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

2) Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da £. 50.000 a £. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza presidenziale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 32 VERSAMENTO DELLA TASSA

- 1) Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
- 2) Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

- 3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario della Provincia, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
- 4) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 33

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, alla Provincia il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 34

RUOLICOATTIVI

- 1) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
- 2) Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 35

FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzative e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi

Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

La Provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 36

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1995, devono presentare la denuncia di cui all'art. 3 ed effettuare il versamento entro 60

giorni dalla data di adozione del presente regolamento. Nel medesimo termine di 60 giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già pagati e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe.

Per le occupazioni di soprasuolo e sottosuolo, la tassa dovuta per l'anno 1995 è pari all'importo dovuto per l'anno 1994 aumentato del 10% con una tassa minima di £. 50.000.

Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 26 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta alla Provincia per l'anno 1995 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1994, aumentate del 50%.

Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di adozione del presente regolamento sono effettuate con le modalità ed i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931 n.1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1995.

Ai fini di cui al precedente comma 1, entro 30 giorni dalla data di adozione del presente regolamento il Settore Ragioneria inviterà tutti i titolari di concessioni e/o autorizzazioni a presentare, entro 60 giorni dalla predetta data di adozione del regolamento, la denuncia di cui al precedente art. 2 ed a effettuare il relativo versamento con l'espressa avvertenza che, trascorso infruttuosamente il termine assegnato, si procederà all'accertamento d'ufficio.

Nello stesso termine il Settore Ragioneria trasmetterà l'elenco completo di tutte le autorizzazioni e concessioni date su aree di proprietà provinciale al Settore Viabilità per gli adempimenti di cui all'articolo seguente.

Art. 37

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento il Servizio Viabilità curerà il censimento di tutte le occupazioni abusive di suolo, sottosuolo e soprasuolo esistenti su aree di proprietà provinciale segnalandole mensilmente al Settore Ragioneria per l'attivazione della procedura di accertamento d'ufficio ed al Servizio Concessioni per la regolarizzazione ovvero per il ripristino dello stato dei luoghi.

Ai fini di cui sopra il Settore Viabilità dovrà comunicare le generalità complete dell'interessato, l'area su cui insiste l'occupazione abusiva e la superficie interessata.

Art. 38

Tutte le tariffe previste dal presente Regolamento hanno validità dal 1.1.1995 al 31 dicembre dell'anno di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'II° comma dell'art. 56 del D. Lgs. 15.11.93 n.507 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogniquale volta saranno emanati i decreti di cui sopra, la Giunta Provinciale, entro il successivo 31 ottobre, è autorizzata ad adeguare le tariffe previste dal presente Regolamento, che entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo, in esecuzione dei predetti decreti.

Art. 39

È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Esso, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 144/90, entrerà in vigore dopo essere stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.